



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA Provincia di Lucca

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG: ZF63C34C31

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo di Castiglione Garfagnana.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

In particolare, il servizio della scuola dell'obbligo deve essere eseguito orientativamente, nelle frazioni di Castiglione Garfagnana (Castiglione Garfagnana, Cerageto, Isola, Piandicerreto) nonché nei punti intermedi lungo il tragitto, negli orari e modalità indicati dall'Amministrazione Comunale, dal lunedì al venerdì per la scuola primaria e dal Lunedì al Sabato per la scuola secondaria di primo grado come meglio descritto e specificato nell'allegati A e B);

Art. 2 – NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "*Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e successive modifiche ed integrazioni. La ditta appaltatrice si impegna pertanto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dal 15 settembre 2023 al 10 Giugno 2024.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario disposto dalle Autorità Scolastiche.

Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico sono le seguenti:

- a) **luogo di espletamento:** ambito territoriale comunale e limitrofo;
- b) **periodo di espletamento:** dal 15 settembre 2023 al 10 giugno 2024, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;

- c) **giorni settimanali di espletamento:** dal lunedì al sabato;
- d) **caratteristiche del servizio:** raccolta degli utenti su fermate predeterminate dal Comune;
- e) **numero mezzi da utilizzarsi per l'espletamento del servizio:** un mezzo o comunque quelli necessari a garantire l'assoluto rispetto degli orari di inizio/termine delle lezioni, con possibilità, previo accordo con il Comune, anche di parziali modifiche alle linee, mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
Per il servizio trasporto alunni H dovrà essere garantito anche il servizio di accompagnamento e vigilanza.

Art. 5 - VARIAZIONI DI PERCORSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare, prolungare o diminuire i percorsi a seconda delle necessità od opportunità che si verificassero nel corso dell'appalto.

In tali casi il corrispettivo alla ditta varierà in rapporto al numero dei chilometri percorsi.

Art. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare ulteriori servizi, nel quadro delle attività didattiche degli studenti, per gite di istruzione o attività sportive all'interno del territorio comunale ovvero anche al di fuori dello stesso

In tali ipotesi verrà applicato il costo kilometrico indicato in sede di offerta previa intesa circa tempi e modalità di effettuazione del servizio.

I servizi in oggetto dovranno essere fatturati a parte.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- 1) fornitura, manutenzione e riparazione degli automezzi, che devono essere in possesso delle caratteristiche previste dalle vigenti normative;
- 2) imposte e tasse;
- 3) spese di carburante;
- 4) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- 5) oneri e contributi per il personale e relative assicurazioni nel rispetto dei contratti di categoria, nonché spese di formazione ed aggiornamento;
- 6) lavaggio interno ed esterno di tutti gli autobus adibiti al servizio, ogni qualvolta le condizioni igieniche lo rendano necessario;
- 7) controlli periodici dei mezzi trasporto al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- 8) sostituzione dei veicoli in caso di avaria;
- 9) rispetto degli orari definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno;
- 10) trasporto degli aventi diritto, non permettendo l'accesso a persone estranee al servizio; la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- 11) trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- 12) stipula di apposita polizza contro i rischi derivanti dalla gestione del servizio a cose e persone;
- 13) ogni responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento dell'appalto o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata l'Amministrazione;
- 14) tutti gli adempimenti resi necessari dall'obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- 15) tutte le ulteriori spese anche se non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

Art. 8 – MEZZI E ATTREZZATURE

I mezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di copertura assicurativa illimitata a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Devono inoltre rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa deve avere in dotazione mezzi idonei sotto il profilo tecnico e in numero sufficiente per assicurare il regolare svolgimento del servizio, ricorrendo, se necessario, all'integrazione del contingente.

La ditta deve inoltre possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione.

Art. 9 - PERSONALE

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia od infortunio. Tutto il personale deve essere in possesso della patente prescritta per condurre automezzi in servizio pubblico, nonché di idoneo certificato di abilitazione professionale.

Il personale dipendente, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio, dovrà offrire garanzie di onestà e serietà e dovrà tenere, nell'espletamento delle sue mansioni, un contegno serio e corretto.

Eventuali variazioni o sostituzioni del personale dovranno essere comunicate all'Amministrazione.

Inoltre dovrà essere individuato da parte della ditta appaltatrice un responsabile, con qualifica professionale idonea, che sia garante della corretta esecuzione del servizio e che funga da tramite per i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le scuole.

L'impresa è obbligata ad osservare ed applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese del settore, gli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla sua natura, struttura, dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Oltre che delle norme derivanti dal contratto di lavoro, la ditta dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela dei lavoratori.

Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi.

L'inottemperanza agli obblighi citati costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. La ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati dall'utente o da terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione.

E' fatto obbligo di provvedere, da parte del concessionario, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00. La copertura assicurativa dovrà garantire anche contro gli infortuni in salita ed in discesa degli utenti.

Art. 11 – CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli del Comune e di predisporre tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.

La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Art. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale è tenuta a:

- provvedere al pagamento del corrispettivo;
- fornire l'elenco aggiornato di tutti gli utenti;
- avvisare la ditta in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, non appena a conoscenza.

Art. 13 – TARIFFE

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio. Alla determinazione delle eventuali tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

Art. 14 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a rate mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data di arrivo delle fatture, a mezzo di mandato di pagamento con quietanza a favore del legale rappresentante della ditta o a persona dallo stesso designata.

Ogni fattura dovrà far riferimento ai giorni, alle tratte ed al numero dei chilometri percorsi.

Con tale corrispettivo la ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal comune per il servizio in oggetto.

Art. 15 – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. E' altresì vietato il subappalto, pena la perdita della cauzione e la possibilità dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

E' altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione appaltante.

Art. 16 - PENALITA'

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:

1. interruzione del servizio;
2. ritardi nello svolgimento del servizio;

3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti per il trasporto alunni;
4. comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti;
6. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
7. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

Il comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per risarcimento dei danni, oltre che nei casi indicati nell'art. 16, qualora presentino carattere di particolare gravità e reiterazione, anche nei seguenti casi:

- a) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore, ovvero abituale negligenza nella sua gestione;
- b) per comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
- c) per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- e) cessione parziale o totale del contratto o subappalto;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) fallimento dell'impresa;
- h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione può affidare l'appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, imputando alla ditta inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 18 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Nel caso in cui insorgessero controversie inerenti e conseguenti al contratto relativo alla gestione del servizio, è competente il Foro di Lucca e l'impresa non è autorizzata ad interrompere il servizio, se non su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 della medesima D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Rossi